

Ferrara, 15 Giugno 2020

A tutte le Avvocate e gli Avvocati

Gentilissime/i Colleghe/i,

sperando di far cosa gradita, soprattutto in tempi in cui la conciliazione dei tempi lavoro/famiglia per la nostra professione è resa ancor più difficoltosa dalla chiusura anticipata di asili e scuole di ogni ordine e grado, il Comitato Vi informa che è finalmente attiva sul sito dell'INPS la procedura per presentare la domanda di **bonus baby sitting/servizi integrativi per l'infanzia**, in virtù di quanto disposto, da ultimo, dal c.d. Decreto Rilancio.

Con la presente cerchiamo di fornirvi, senza pretesa di esaustività, informazioni utili per la richiesta del bonus.

REQUISITI SOGGETTIVI PER FARE DOMANDA E IMPORTI RICHIEDIBILI:

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi iscritti a propria cassa di previdenza e quindi, nello specifico, la nostra categoria, possono fare domanda i genitori (anche affidatari/adottivi) con figli minori che, al 5 marzo 2020, non abbiano compiuto 12 anni di età (detto limite di età non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale).

Possono accedere alla domanda:

- 1) Coloro che non abbiano mai presentato la domanda per la prestazione bonus baby sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo che può arrivare fino ad un massimo di euro 1.200,00 per nucleo familiare;
- 2) Coloro che abbiano già fruito della prestazione in base all'originario art. 23 del c.d. Decreto Cura Italia e che hanno ricevuto la somma pari a 600 euro per nucleo familiare; in questo caso, il massimo richiedibile sarà pari ad € 600,00.

L'altro genitore appartenente al nucleo familiare:

- 1) non deve aver usufruito di alcuna delle misure di cui agli artt. 23 e 25 del DL 18/2020;

- 2) non deve essere beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (es. CIGO, CIGS, NASPI);
- 3) non deve essere disoccupato o in pensione.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA:

La domanda di bonus per servizi di baby sitting/servizi integrativi per l'infanzia potrà essere presentata sul portale dell'Istituto www.inps.it, tramite le seguenti modalità:

- **WEB** - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo > domanda di prestazioni a sostegno del reddito > bonus servizi di baby- sitting;

- **CONTACT CENTER INTEGRATO** - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

-PATRONATI

PER PRESENTARE LA DOMANDA VIA WEB:

Se volete utilizzare la procedura on-line è necessario essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

- 1) PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS;
- 2) SPID di livello 2 o superiore;
- 3) Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- 4) Carta nazionale dei servizi (CNS)

Il PIN è richiedibile attraverso i seguenti canali:

– sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;

– Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);

Sebbene sia possibile presentare la domanda online con il PIN ordinario, l'indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio PIN online in PIN dispositivo.

Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione “Converti PIN”.

In alternativa, si può richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it)

PRESUPPOSTI PER UTILIZZARE BONUS

Per quanto concerne le modalità di erogazione della prestazione, occorre distinguere:

1) **se si vuole utilizzare il bonus per il pagamento di prestazione di baby sitting**, il richiedente deve registrarsi (anche prima dell'accoglimento della domanda) come “utilizzatore” di Libretto Famiglia sul sito INPS, compilando l'anagrafica nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >Libretto Famiglia link, utilizzando sempre le credenziali di cui sopra.

Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting (<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51098&lang=IT>) che dovranno quindi essere in possesso di proprio PIN o delle altre credenziali sopra indicate.

Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell'INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro **il termine di 15 giorni solari** dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda.

L' “appropriazione” è una voce che è possibile selezionare solo dopo che è stata accolta la domanda e si trova nel menù a sinistra del Libretto Famiglia sotto la voce “Bonus Baby Sitting- Covid 19”.

Cliccando poi sulla voce “nuova comunicazione” che si trova sotto la voce “prestazioni”, sarà possibile indicare il codice fiscale del prestatore di lavoro per l' “abbinamento” all'utilizzatore e la creazione del rapporto di lavoro occasionale.

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere **dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020**, rendicontate nell'apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

Il pagamento delle prestazioni alla baby sitter verrà effettuato direttamente dall'Inps alle coordinate che il prestatore di lavoro avrà indicato all'atto della registrazione nella sezione “prestatori di lavoro” entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state caricate sul libretto famiglia.

2) **se si vuole utilizzare il bonus per il pagamento dei servizi integrativi per l'infanzia**, l'art. 72 del DL 34/2020 ha introdotto la possibilità di optare, per una parte o per anche per tutto l'importo complessivamente spettante dei bonus (al netto di quanto già utilizzato mediante libretto famiglia),

di una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione l'iscrizione ai suddetti centri e strutture che offrono servizi integrativi per l'infanzia, indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro (minimo una settimana) che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere allegata anche la documentazione comprovante la spesa sostenuta con indicazione del relativo importo. La somma erogata sarà parametrata ai periodi di frequenza al centro estivo/servizio integrativo dichiarati nel modello di domanda.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il Sito Inps o a chiamare il Contact Center. Restiamo comunque a disposizione per eventuali dubbi e perplessità.

Il Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara

Rita Reali

Angela Natati

Matteo Pancaldi

Laura Caleffi

Eleonora Brusi